



INFORMATIVA A SEZIONI E GRUPPI REGIONALI : OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI FISCALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E ADEMPIMENTI CONNESSI – SCADENZA 30 OTTOBRE 2009

PREMESSA

Con la presente nota si segnala a tutte le Sezioni e a tutti i GR l'**obbligo di provvedere alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali mediante la trasmissione entro il 30 ottobre p.v. all'Agenzia delle Entrate** di apposito modello debitamente compilato e sottoscritto (c.d. **modello EAS**, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009, reperibile e scaricabile gratuitamente dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it). Al fine di consentire a Sezioni e GR di esaminare e valutare i contenuti del provvedimento e, di conseguenza, di porre in essere gli adempimenti necessari, si ritiene utile fornire le informazioni salienti sull'argomento secondo i punti di seguito indicati:

- 1) analisi del disposto normativo;
- 2) soggetti CAI obbligati alla presentazione del modello;
- 3) soggetti esonerati;
- 4) breve descrizione del modello;
- 5) termine di presentazione;
- 6) perdita dei requisiti;
- 7) modalità di presentazione;
- 8) sottoscrizione e conservazione;
- 9) mancato invio del modello.

1. IL DISPOSTO NORMATIVO

L'obbligo di comunicazione in esame è stato introdotto dall'art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. Tale norma ha posto l'obbligo a carico degli enti associativi che beneficiano delle agevolazioni fiscali sulle imposte dirette (art. 148 D.P.R. 917/1986) e sull'IVA (art. 4 D.P.R. 633/1972) di comunicare all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, l'intento della norma di cui al menzionato art. 30 (di seguito, per brevità, la "Legge") è quello di assicurare una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale, *"con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento suscettibile di intralciare – tra l'altro - la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali."*

La Legge ha quindi finalità esclusivamente fiscali e risponde all'esigenza dell'Agenzia delle Entrate di esercitare un controllo sugli enti non commerciali, funzionale al riscontro dell'effettiva sussistenza dei presupposti necessari per godere delle agevolazioni previste in favore di detti enti. Nello specifico, la Legge stabilisce che i corrispettivi, le quote e i contributi versati agli enti associativi che fruiscono dei richiamati benefici fiscali non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, a condizione che gli enti associativi:

a) siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria;

b) trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009 (**modello EAS**).

2. SOGGETTI CAI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

L'obbligo di comunicazione dei dati fiscali riguarda, come detto, tutti gli enti associativi che godono delle citate agevolazioni fiscali sulle imposte dirette e sull'IVA.

Nel novero degli enti associativi sottoposti alla Legge, risultano, tra gli altri:

- le associazioni di promozione sociale;
- le associazioni culturali;
- le associazioni sportive dilettantistiche;
- le società sportive dilettantistiche;
- gli enti associativi che riscuotono quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi.

Sono inoltre obbligate a tale comunicazione le articolazioni territoriali di un ente nazionale, qualora le stesse si configurino come autonomi soggetti d'imposta.

In considerazione di quanto sopra, appare dunque evidente che **tutte le Sezioni e tutti i GR sono tenuti alla presentazione del modello, fatte salve le eccezioni di cui al successivo punto 3.**

Si precisa, inoltre, che il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L.185/2008 (ossia il 29 novembre 2008), sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.

3. SOGGETTI ESONERATI

Per espressa previsione della Legge, sono esonerate dall'obbligo di presentazione del modello:

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;
- le associazioni *pro-loco* che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 398/1991;
- le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali. A tale riguardo si evidenzia che con la circolare n. 12/E del 9 aprile 2009 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "l'onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 terzo comma del D.P.R. 917/1986 e dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972". Alla luce di tale considerazione sarebbero tenute all'adempimento anche quegli enti associativi che, sprovvisti di partita IVA, beneficiano della decommercializzazione dei servizi resi ai propri associati, se svolti in maniera organizzata e programmata.

Conseguentemente, **in ambito CAI sono esclusi dall'obbligo di presentazione del modello solo i soggetti che rientrano tra gli enti associativi in possesso dei requisiti sopra indicati.**

4. DESCRIZIONE DEL MODELLO

Il modello EAS è composto da:

- informativa sul trattamento dei dati personali;
- riquadri contenenti i dati identificativi dell'ente;
- riquadri contenenti i dati del legale rappresentante dell'ente;
- riquadri contenenti i dati rilevanti ai fini fiscali dell'ente.

Ai fini della compilazione del modello, l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 10 settembre 2009, ha precisato che: "nel caso in cui gli enti associativi, chiamati a presentare il modello entro il 30.10.2009, dovessero incontrare difficoltà nella compilazione potranno ricevere la massima assistenza e il necessario supporto dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate, attraverso la rete degli uffici dislocati su tutto il territorio nazionale".

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE

Per gli enti costituiti alla data del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. 185/2008), il modello deve essere presentato **entro il 30 ottobre 2009**.

Per gli enti costituitisi dopo il 29 novembre 2008, il termine di presentazione è previsto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione; qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 30 ottobre 2009, il modello deve essere presentato entro quest'ultima data (ossia il **30 ottobre 2009**). Esempio: se una Sezione CAI si è costituita il 31 luglio 2009, il termine presunto di presentazione (60 giorni) scadrebbe il 29 settembre 2009; il termine effettivo è il 30 ottobre 2009.

In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello deve essere nuovamente presentato **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione**. In tal caso, devono essere inseriti tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati.

Si segnala che a seguito di un recente incontro fra l'Agenzia delle Entrate e gli esponenti dell'Agenzia per le ONLUS, del Forum del terzo settore e del Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato è probabile un rinvio del termine di presentazione del modello.

6. PERDITA DEI REQUISITI

In caso di **perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria** e richiamati dall'art. 30 del D.L. 185/2008, il modello deve essere ripresentato **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data in cui si verifica tale circostanza, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti".

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il modello EAS, disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e scaricabile gratuitamente, deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate **in via telematica** direttamente (utilizzando l'apposito prodotto informatico disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate) ovvero mediante gli intermediari abilitati.

8. SOTTOSCRIZIONE E CONSERVAZIONE

Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato (legale rappresentante), deve essere conservato a cura di quest'ultimo.

La comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi con il modello avviene per via telematica al soggetto che ha effettuato la trasmissione del modello stesso.

9. MANCATO INVIO DEL MODELLO

Si richiama, infine, l'attenzione sulle conseguenze derivanti dal mancato invio del modello: l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati fiscali comporta – ad avviso di autorevoli tributaristi - la non applicazione del regime fiscale agevolato, con la conseguenza di considerare i corrispettivi, le quote e i contributi versati agli enti associativi come reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

Per informazioni: Responsabile Area Amministrativa dott.ssa Andreina Maggiore
tel. 02205723208 – e mail: a.maggiore@cai.it

Milano, 29 settembre 2009

Il Direttore
(f.to dott.ssa Paola Peila)